

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO D.L. CURA ITALIA: ACCELERAZIONE  
PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI A TITOLO DI PATROCINIO A SPESE  
DELLO STATO**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'Aiga con il presente emendamento al D.L. c.d. "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020 si prefigge di favorire un'azione di sostegno concreto alle categorie maggiormente colpite dalle misure restrittive disposte con il decreto legge del 23 febbraio 2020 n.6 e proseguite con i successivi decreti sino a quello di contenimento del 09 marzo 2020 n.14.

La paralisi dell'attività giudiziaria difatti potrebbe comportare nel breve e medio periodo, una drastica riduzione delle entrate economiche per gli avvocati, con il contestuale rischio di cessazione dell'attività stessa.

Pertanto in virtù della suesposta circostanza, si rende necessario un intervento di sostegno concreto ai professionisti in particolare ai giovani, che già sono fortemente danneggiati dai cronici ed intollerabili ritardi della Pubblica Amministrazione, nel pagamento delle competenze professionali che con troppa frequenza, avviene a distanza di anni dalla conclusione del mandato professionale.

Al fine si propone l'introduzione nel DL "Cura Italia", di apposita disposizione che preveda il pagamento delle competenze professionali di cui al DPR 115/02 già liquidate in favore del professionista, in un lasso di tempo che tenga conto del periodo emergenziale e della grave difficoltà economica

Procedendo in tal senso, non solo si garantirebbe l'adozione di una misura concreta ma si darebbe anche attuazione, ai principi contenuti nella direttiva 2011/7/UE finalizzata alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e recepita nel nostro Ordinamento con il Dlgs n.192 del 2012.

Dunque volendo perseguire le suesposte finalità è stato aggiunto l'art. 86 bis, recante disposizioni per le "Misure per l'accelerazione del pagamento dei compensi dei professionisti" che così prevede:

**Misure per l'accelerazione del pagamento dei compensi dei professionisti.**

*“Le somme liquidate a carico dell'erario con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in favore del difensore, della parte ammessa al beneficio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 e del difensore d'ufficio, devono essere pagate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.*

*Il pagamento potrà essere eseguito dal concessionario della riscossione dei tributi, dagli istituti di credito, nonché dall'ente Poste italiane, mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancari o postali, a scelta del creditore.”.*

**Associazione Italiana Giovani Avvocati**  
Aderente all'AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats

**Presidente** Avv. Antonio De Angelis